

Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

Oggetto: Chiusura del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2018.

Il Segretario generale

- Richiamate le proprie determinazioni n. 642 del 6 luglio 2018 e n. 899 dell'8 ottobre 2018 con le quali si stabilivano di definire il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2018 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi pari a € 3.355.689,00 e successivamente pari a € 3.483.689,00;
- tenuto conto che con le determinazioni sopra indicate ci si riservava di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018 con successivo atto a seguito delle eventuali integrazioni derivanti dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla determinazione n. 6 dell'8 gennaio 2018;
- vista la nota pervenuta dall'Area Amministrazione e Finanza del 24 gennaio 2019 che quantifica in € 139.775,68 l'integrazione da effettuare nel Fondo in oggetto corrispondente al 30% degli introiti 2018 - pari a € 465.918,93 - relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 "*...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...*";
- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale "*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.*";
- visto l'art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018 convertito in L. 12 dell'11 febbraio 2019 secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 (*Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica*) del D. Lgs. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

- richiamata la circolare MEF n. 18 del 22.5.2018 secondo la quale le economie del fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- preso atto delle decurtazioni permanenti ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relative al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari ad € 224.095,00 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076,00 per la ex Camera di Monza Brianza;
- visto il parere di certificazione del Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente per l'anno 2018 del Collegio dei Revisori dei conti del 19 marzo 2019;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 15 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2018;
- sentito il Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza;
- sentito il Controllo di Gestione,

d e t e r m i n a

1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente anno 2018 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (*arrotondati al decimale superiore a 50*), come di seguito riportato:

Risorse Stabili

<p>Articolo 67, comma 1</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. (dettaglio sotto riportato)</p>	<p>€ 4.093.917,00</p>
-------------------------------------	---	-----------------------



Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

	Milano	Lodi	Monza	
CCNL 1.4.1999				
art. 14 - comma 4	5054	870	0	
art. 15 comma 1 - lett. a) b)	2362229	86586	0	
c) f) g) h) i) j) l)	98477	2792	0	
	102867	6672	0	
	15494	1549	0	
	58196	2625	0	
	53456	0	0	
art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			323400	
CCNL 5.10.2001				
art. 4 comma 1	130934	6744		
art. 4 comma 2 - RIA + €	352846	9351	11016	
20.060 x 2017	20060			
CCNL 22.1.2004				
art. 32 - comma 1	78361	3965		
art. 32 - comma 2	63194	3197		
art. 32 - comma 7	25278			
CCNL 9.5.2006				
art. 4 - comma 4	58554	3481		
CCNL11.4.2008				
art. 8 - comma 5	70484	4775		
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004	128.630	2.780		
Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060,00
Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta				-€ 25.278,00



Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

	professionalità" (solo ex CCIAA Milano)	
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	€ 3.354.579,00
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (Nuovo Ente 2018 € 45.486 + € 8.092,00). (1)	€ 53.578,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.);	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di	€ 0

Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

	comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.408.157,00

Risorse Variabili

Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ 139.775,68
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0

Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (2)				€ 41.438,00
Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821	Monte 1997		1,20%	€ 140.357,00

Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

Articolo 67, comma 3 lettera I e comma 5 lettera B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ 0
Articolo 67 comma 5 lett. b)	Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	€ 72.749,00
Articolo 67, comma 10	Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016.	€ 21.818,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 416.137,68

Determina N. 329/2019 del 27/03/2019

Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171,00
TOTALE		€ 3.598.123,68
ARTICOLO 68 C. 1 ULTIMO PERIODO	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art.67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (3)	€ 25.341,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2018		a € 3.623.464,68
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3)*		b € 120.357,00
Fondo 2018 al netto delle voci escluse		c = a - b € 3.503.107,68
Limite consistenza Fondo 2016		d € 3.591.381,00
Differenza tra Fondo 2018 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 D.lgs. 75/2017, e Fondo 2016 c.d. "tetto"		e = c - d - € 88.273,32
Fondo 2018 al netto delle voci escluse (non supera limite Fondo 2016)		c € 3.503.107,68
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3)		b € 120.357,00
TOTALE FONDO 2018		f = c + b € 3.623.464,68

* somme non utilizzate anno precedente (€ 25.341 ed € 41.438) ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 22/5/2018 ed incrementi contrattuali relativi al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 (€ 53.578) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e DL 135/2018 convertito in L. 12/2019.

2) che l'importo di € 3.623.464,68 trovi copertura nella voce complessiva "oneri per il personale" anno 2018.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Affari generali
Risorse umane e relazioni sindacali
Responsabile del procedimento: F. Monti